



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

ORDINANZA N. 57 DEL 07/08/2026

Servizio proponente: SINDACO

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 – Parziale revoca dell'ordinanza sindacale n. 56 del 02/08/2026 e disciplina temporanea del transito veicolare e pedonale sulla strada comunale Frontale–Fumero e sulla V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo" a seguito del parziale avanzamento degli interventi di messa in sicurezza e delle nuove valutazioni tecniche. Conferma della chiusura della V.A.S.P. SV668 "Strada Alpe Boero".

IL SINDACO

Premesso che

- ☐ in data 29/07/2026, alle ore 21:30 circa, si è verificato un evento franoso che ha interessato il versante sovrastante la strada comunale Frontale–Fumero, in località La Flescia, determinando il distacco e la caduta sulla carreggiata di materiale detritico costituito da sassi, terra e fango, con conseguente compromissione delle condizioni di sicurezza della viabilità;
- ☐ a seguito del predetto evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Valdisotto, unitamente al Sindaco, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Locale, effettuando sopralluogo finalizzato alla verifica dell'entità del dissesto e delle condizioni di sicurezza dell'area interessata;
- ☐ con Ordinanza contingibile e urgente n. 52 del 29/07/2026, adottata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale Frontale–Fumero, nel tratto compreso tra il civico n. 131/A della Frazione Frontale, fino alla Frazione Fumero – Località Fontanaccia e delle V.A.S.P.:
 - ☐ SV672 denominata "Strada Val di Rezzalo";
 - ☐ SV668 denominata "Strada Alpe Boero";
- ☐ in data 01/08/2026 è stata acquisita al protocollo comunale n. 9345 la relazione tecnica del Geologo incaricato, relativa valutazione delle condizioni del versante e della viabilità interessata;
- ☐ successivamente, a seguito degli interventi urgenti di rimozione del materiale franato e delle prime valutazioni tecniche effettuate, con Ordinanza Sindacale n. 55 del 01/08/2026 è stata disposta una parziale revoca dell'Ordinanza n. 52/2026, consentendo il transito controllato sulla strada comunale Frontale–Fumero e sulla V.A.S.P. SV672, mantenendo la chiusura della V.A.S.P. SV668;
- ☐ con Ordinanza Sindacale n. 56 del 02/08/2026 è stata disposta la revoca della parziale riapertura prevista dall'Ordinanza n. 55/2026, a seguito dell'aggravamento delle condizioni di dissesto verificatosi in località Dossi, con conseguente ripristino della chiusura al transito della strada comunale Frontale–Fumero e della V.A.S.P. SV672, confermando contestualmente la chiusura della V.A.S.P. SV668;

Preso atto che

- ☐ successivamente all'adozione dell'Ordinanza n. 56 del 02/08/2026 sono proseguiti gli interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza delle aree interessate dal dissesto;
- ☐ gli interventi eseguiti hanno consentito un parziale avanzamento delle opere di assestamento e stabilizzazione della sede stradale e delle aree maggiormente compromesse;
- ☐ in data 04/08/2026 è stata acquisita al protocollo comunale n. 9430 la relazione tecnica del Geologo incaricato, relativa alla nuova valutazione delle condizioni del versante e della viabilità interessata;
- ☐ dalla relazione tecnica sopra richiamata emerge che, pur permanendo condizioni di attenzione e la necessità di completare gli interventi definitivi di messa in sicurezza, le condizioni risultano compatibili con una riapertura temporanea e controllata della viabilità, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e limitazioni indicate;



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

- ☐ permane la necessità di mantenere un regime prudenziale di transito, finalizzato alla tutela della pubblica incolumità;

Considerato che

- ☐ il parziale completamento degli interventi e le nuove valutazioni tecniche hanno modificato il quadro delle condizioni di sicurezza rispetto a quello esistente alla data dell'Ordinanza n. 56 del 02/08/2026;
- ☐ la riapertura della viabilità può essere consentita esclusivamente mediante una disciplina limitativa del transito, con particolare riferimento agli orari, alla tipologia dei veicoli ammessi e alle condizioni meteorologiche;
- ☐ la completa riapertura della viabilità potrà essere valutata solamente a seguito del completamento degli ulteriori interventi previsti e dell'accertamento del definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza;
- ☐ sussiste pertanto la necessità di adottare un provvedimento temporaneo e cautelativo, volto a contemperare le esigenze di accessibilità della Frazione Fumero e della Valle di Rezzalo, con la necessità primaria di tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto

- ☐ di procedere alla parziale revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 56 del 02/08/2026 esclusivamente per consentire una riapertura temporanea e regolamentata della strada comunale Frontale-Fumero, nel tratto compreso tra il civico n. 131/A della Frazione Frontale e la località Fontanaccia e della V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo";
- ☐ di mantenere ferme tutte le disposizioni delle precedenti ordinanze non incompatibili con il presente provvedimento;

Visti

- ☐ l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ☐ gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- ☐ il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
- ☐ il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);
- ☐ ogni altra disposizione normativa vigente in materia;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. La parziale revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 56 del 02/08/2026 limitatamente alla disciplina del transito sulla:

- ☐ strada comunale Frontale-Fumero, nel tratto compreso tra il civico n. 131/A della Frazione Frontale e la località Fontanaccia;
- ☐ V.A.S.P. SV672 denominata "Strada Val di Rezzalo";

2. È consentito il transito veicolare e pedonale sulle viabilità di cui al precedente punto esclusivamente alle seguenti condizioni:

- ☐ **SOLO oggi venerdì 7 agosto 2026 dalle ore 12:00 alle ore 14:00;**
- ☐ **tutti i giorni nella fascia oraria (Ad eccezione di oggi venerdì 7 agosto 2026): dalle ore 17:00 alle ore 19:00** - il transito dovrà avvenire con presidio della Polizia Locale, secondo le modalità operative dalla stessa definite, con l'ausilio della Protezione Civile;
- ☐ **esclusivamente ai veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate;**



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

- ☐ nel rispetto della segnaletica temporanea installata e delle indicazioni impartite dagli operatori incaricati della vigilanza;
- ☐ con obbligo di procedere con particolare cautela nei tratti interessati dagli interventi di messa in sicurezza;

3. Nel tratto interessato dal dissesto in località Dossi, il transito dovrà avvenire esclusivamente secondo il percorso individuato dalla segnaletica e dalle opere provvisorie predisposte dall'Ufficio Tecnico Comunale;

4. Resta confermato il divieto di transito veicolare e pedonale sulla V.A.S.P. SV668 denominata "Strada Alpe Boero", già disposto con Ordinanza contingibile e urgente n. 52 del 29/07/2026 e confermato con Ordinanza Sindacale n. 56 del 02/08/2026, che permane interdetta al transito fino a nuova disposizione;

5. La deroga al transito prevista dal presente provvedimento è automaticamente sospesa, senza necessità di ulteriore ordinanza, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- ☐ **emissione di allerta della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile con livello di criticità gialla, arancione o rossa per rischio idrogeologico o temporali relativa alla zona omogenea IM-03 Alta Valtellina;**
- ☐ **presenza di precipitazioni intense, temporali o rovesci di particolare intensità;**
- ☐ **accertamento di nuovi fenomeni franosi, movimenti del versante, caduta di materiale, alberi o altri elementi potenzialmente pericolosi;**
- ☐ **qualsiasi altra situazione di pericolo accertata dagli uffici comunali competenti o dagli organi di vigilanza;**

6. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente punto, il transito si intende immediatamente sospeso e la riapertura potrà avvenire esclusivamente con successivo provvedimento dell'Amministrazione comunale, previa acquisizione delle necessarie valutazioni tecniche in ordine al ripristino delle condizioni di sicurezza;

7. Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nelle Ordinanze Sindacali n. 52 del 29/07/2026, n. 55 del 01/08/2026 e n. 56 del 02/08/2026 non espressamente modificate dal presente provvedimento.

All'Ufficio Tecnico Comunale e alla Ditta esecutrice dei lavori è demandato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, il compito di provvedere all'apposizione, alla verifica e al mantenimento della prescritta segnaletica stradale temporanea, nonché alla posa, al corretto posizionamento e al mantenimento delle barriere fisiche, delimitazioni e presidi necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento e lo svolgimento del transito in condizioni di sicurezza.

Agli Organi di Polizia stradale competenti è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza e sull'osservanza delle prescrizioni in essa contenute, nonché l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti in caso di violazione.

AVVERTE

- ☐ che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatti salvi eventuali profili di responsabilità civile e penale;
- ☐ che eventuali danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni resteranno a carico dei trasgressori;



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

- ☐ che il presente provvedimento potrà essere modificato, sospeso o revocato qualora vengano meno le condizioni di sicurezza.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza: alla Prefettura di Sondrio; alla Questura di Sondrio; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio; ad AREU Sondrio; al Comando Stazione Carabinieri di Sondalo; al Comando Carabinieri Forestali – Parco Nazionale dello Stelvio; alla Stazione Carabinieri Forestali di Grosotto; all'ERSAF; alla SECAM S.p.A.; all'Automobilistica Perego S.p.A.; a Poste Italiane S.p.A.; all'Impresa Rigamonti S.p.A.; al Rifugio La Baita Valle di Rezzalo; alla Ditta Cecini Giorgio; all'A.P.T. Sondalo; all'ATS Montagna; al CFAV; alla Ditta BMF di Biancotti Mauro; alla Protezione Civile; alla Polizia Locale; agli Uffici Comunali competenti; agli Enti e soggetti già destinatari delle precedenti Ordinanze n. 52/2026, n. 55/2026 e n. 56/2026.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
Peraldini Ilaria / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)